



## **REGOLAMENTO PER LE BORSE DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE**

*(emanato con Decreto Direttoriale n. 516 del 13 novembre 2012, affisso in pari data all'Albo Ufficiale on line della Scuola in vigore dal 14 novembre 2012)*

### **Articolo 1 (Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le borse di formazione come previsto dall'articolo 5, terzo comma, dello Statuto della Scuola Normale Superiore.
2. Le borse sono conferite a coloro che sono in possesso di laurea magistrale e sono finalizzate al proseguimento e completamento della formazione post laurea magistrale mediante lo svolgimento di attività di studio e ricerca sotto la supervisione di un responsabile scientifico. Possono essere finanziate anche da enti o soggetti esterni sulla base di contratti e convenzioni.
3. Le borse sono conferite a seguito di selezioni pubbliche comparative indette attraverso la pubblicazione di bandi per il conferimento di borse relative a specifici progetti.
4. Le borse non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Scuola.

### **Articolo 2 (Diritti ed obblighi del titolare di borsa)**

1. Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività seguendo le indicazioni e sotto la guida del responsabile scientifico. Ha altresì l'obbligo di presentare al Preside della Classe una relazione sulle attività svolte, vistata dal responsabile scientifico.
2. Il borsista deve rispettare tutte le norme interne della Scuola.
3. Ai borsisti si applica il regolamento per le missioni fuori sede.
4. Le borse non sono cumulabili con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere per integrare con soggiorni all'estero l'attività del borsista. In particolare, esse non sono cumulabili con le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato (PhD) e con i contratti di formazione specialistica.
5. Le borse sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista sia collocato in aspettativa senza assegni. Esse sono altresì incompatibili con contratti stipulati a qualunque titolo con la Scuola.

### **Articolo 3 (Durata)**

1. Le borse hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno; possono essere prorogate una o più volte purché entro una durata complessiva massima di due anni.
2. In ogni caso, la stessa persona non può essere titolare di borse di cui al presente regolamento per più di due anni complessivi.

### **Articolo 4 (Trattamento economico e regime fiscale, previdenziale e assicurativo delle borse)**

1. Il Consiglio direttivo determina l'importo complessivo a disposizione di ciascuna Classe per le

borse e ne quantifica gli importi mensili da corrispondere. I Consigli di Classe accademica determinano, per ciascuna borsa, il tema, la durata e il responsabile scientifico, e possono proporre specifici requisiti di ammissione.

2. Le borse di cui al presente regolamento sono esenti da base imponibile IRPEF ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 210/1998; le borse sono escluse da contribuzione INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è assicurata dalla Scuola.

#### **Articolo 5 (*Bando di selezione*)**

1. La selezione dei candidati è effettuata mediante bando di concorso pubblico che prevede la valutazione dei curricula, eventualmente integrata da un colloquio.

2. Il bando, redatto secondo le disposizioni che assicurano la pubblicità degli atti, specifica le attività formative relative alla borsa, le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, i criteri generali di valutazione che saranno utilizzati e i requisiti di ammissione (per es. area scientifico-disciplinare, esperienza post laurea, limiti di età ecc.).

3. Il bando è approvato ed emanato dal Direttore ed è pubblicato all'albo ufficiale on line della Scuola.

4. Le modalità di presentazione della domanda e dei relativi allegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.

#### **Articolo 6 (*Selezione dei candidati e conferimento delle borse*)**

1. Per ogni bando la commissione di selezione è nominata dal Direttore ed è composta dal responsabile scientifico e da due studiosi esperti delle tematiche della borsa.

2. La commissione provvede alla valutazione dei curricula dei candidati in base ai criteri generali indicati dal bando ed eventualmente a ulteriori criteri predeterminati dalla commissione stessa, con particolare riferimento alla formazione ed esperienza del candidato in relazione alle attività di formazione da svolgere.

3. Al termine della valutazione la commissione individua il vincitore e formula la graduatoria degli idonei ovvero, se lo ritiene opportuno, preseleziona e convoca, sulla base della maggiore adeguatezza del curriculum, un certo numero di candidati a un colloquio.

4. Il colloquio tende ad accertare l'adeguatezza del curriculum del candidato alle attività di formazione relative alla borsa. Al termine la commissione indica, in base alla valutazione dei curricula e all'esito dei colloqui, il vincitore e la graduatoria degli idonei.

5. Dei lavori della commissione viene redatto un verbale che costituisce gli atti della commissione.

6. Con decreto del Direttore, pubblicato all'albo ufficiale on line della Scuola, sono approvati gli atti della selezione e viene conferita la borsa.

#### **Articolo 7 (*Recesso, sospensione, proroga e decadenza*)**

1. In caso di recesso del borsista, la borsa è conferita secondo l'ordine di graduatoria, su proposta del responsabile scientifico e con scadenza eguale a quella della borsa originaria.

2. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del Direttore, previo parere favorevole del responsabile scientifico. Nel caso di maternità la sospensione è disposta a richiesta della borsista.

3. La proroga della borsa è disposta dal Direttore, su proposta del responsabile scientifico.

4. Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia quanto previsto ai doveri di cui all'articolo 2, primo comma. La decadenza è disposta dal Direttore, sentito il responsabile scientifico.

### **Articolo 8 (Norme transitorie e finali)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato all'albo ufficiale on line della Scuola.

*Nota: il presente testo è stato rettificato in data 4.12.2012.*